

Causa T-524/93

Humphrey Hennessy e altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

«Cancellazione parziale dal ruolo»

Ordinanza del presidente del Tribunale 13 gennaio 1995 II - 63

Massime dell'ordinanza

Procedura — Spese — Ricorso per il risarcimento dei danni subiti nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote di latte — Rinuncia agli atti a seguito di una dichiarazione resa dalla convenuta dinanzi al Tribunale, in un altro ricorso, a proposito della propria condotta in caso di annullamento del regolamento n. 2187/93, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività — Insussistenza delle condizioni per la condanna della controparte alle spese — Compensazione [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 5; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2187/93]

La presa di posizione delle istituzioni, iscritta al verbale di un'udienza dinanzi al Tribunale, sulle conseguenze che esse trarrebbero dall'eventuale annullamento da parte del giudice comunitario del regolamento n. 2187/93, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività, ossia che tutti gli interessati potrebbero, anche se non erano parti del ricorso diretto ad ottenere tale annullamento, esigere un risarcimento calcolato senza le limitazioni previste dagli artt. 8 e 14 del detto regolamento, può aver indotto a rinunciare agli atti taluni dei ricorrenti che avevano presentato un ricorso per il risarcimento dei danni subiti nell'ambito dell'applicazione del regime delle

quote di latte. Tale dichiarazione infatti consentiva a questi ultimi di conoscere la posizione del Consiglio e della Commissione in merito alle conseguenze dell'accettazione dell'offerta di indennizzo contenuta nel regolamento controverso, nel caso di annullamento dello stesso.

La natura di tale dichiarazione non è tuttavia tale da giustificare, ai sensi dell'art. 87, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale, l'addebito delle spese dei ricorrenti alle istituzioni convenute. Stando così le cose, ciascuna parte deve sopportare le proprie spese.